



**OGGETTO: FORNITURA DI ARREDI COMPLETO ED
ALLESTIMENTO DELLA NUOVA
BIBLIOTECA LORENTEGGIO –
FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI -
LOTTO 2 DI 3
CUP: B49I22002380004**



IL PROGETTISTA
Arredi e forniture
Arch. Urtzi Grau – Urtzi Grau SL

IL PROGETTISTA
Integrazione discipline specialistiche
Arch. Marco Caprini
(Direttore Tecnico COPRAT)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Dott. Angelo Zito

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Lotto 2
All. 4**

Rev.	Data	Descrizione	Red.	Rev.	File





SOMMARIO

<i>SEZIONE 1</i>	4
<i>NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO</i>	4
<i>ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI</i>	4
<i>ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI</i>	4
<i>ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO</i>	4
<i>ART. 1.4 – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO</i>	4
<i>ART. 1.5 – IMPORTO DELL'APPALTO</i>	6
<i>ART. 1.6 – ONERI</i>	6
<i>ART. 1.7 – REQUISITI MINIMI ELLE FORNITURE</i>	7
<i>ART. 1.8 – POSSESSO E PRESENTAZIONE CERTIFICAZIONI</i>	7
<i>ART. 1.9 – ELABORAZIONE GRAFICA COSTRUTTIVA</i>	8
<i>ART. 1.10 – LIVELLI DI SERVIZIO ATTESI</i>	8
 <i>SEZIONE 2</i>	 9
<i>DISCIPLINA CONTRATTUALE</i>	9
<i>ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO</i>	9
<i>ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA</i>	9
<i>ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO</i>	9
<i>ART. 2.4 – PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'APPALTATORE</i>	10
 <i>SEZIONE 3</i>	 11
<i>DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE</i>	11
<i>ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE</i>	11
<i>ART. 3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE</i>	11
<i>ART. 3.3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO</i>	11
<i>ART. 3.4 – VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE</i>	11
<i>ART. 3.5 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE</i>	12
<i>ART. 3.6 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE</i>	12
<i>ART. 3.7 – REFERENTI DELL'APPALTO</i>	13
<i>ART. 3.8 – PERSONALE</i>	14
<i>ART. 3.9 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI</i>	16
<i>ART. 3.10 – SICUREZZA</i>	17
<i>ART. 3.11 – SUBAPPALTO</i>	17
 <i>SEZIONE 4</i>	 19
<i>DISCIPLINA ECONOMICA</i>	19
<i>ART. 4.1 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI</i>	19
<i>ART. 4.2 – ANTICIPAZIONE</i>	19
<i>ART. 4.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI</i>	20
<i>ART. 4.4 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI</i>	22
<i>ART. 4.5 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'</i>	22
 <i>SEZIONE 5</i>	 24
<i>CAUZIONE E GARANZIE</i>	24
<i>ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE</i>	24
<i>ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA</i>	26
<i>ART. 5.3 – ASSISTENZA POST VENDITA</i>	26
 <i>SEZIONE 6</i>	 28
<i>NORME FINALI</i>	28
<i>ART. 6.1 – RISERVE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO</i>	28
<i>ART. 6.2 – RISOLUZIONE</i>	28
<i>ART. 6.3 – ESECUZIONE IN DANNO</i>	29



<i>ART. 6.4 – RECESSO.....</i>	<i>29</i>
<i>ART. 6.5 – RESPONSABILITA’.....</i>	<i>30</i>
<i>ART. 6.6 – VIGILANZA E CONTROLLI.....</i>	<i>30</i>
<i>ART. 6.7 – FORO COMPETENTE.....</i>	<i>31</i>
<i>ART. 6.8 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.....</i>	<i>31</i>
<i>ART. 6.9 – STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE.....</i>	<i>31</i>
<i>ART. 6.10 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....</i>	<i>31</i>



SEZIONE 1

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.
2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

- | | |
|---|---|
| <p>➤ <i>Allegati</i></p> <p>➤ <i>Amministrazione</i></p> <p>➤ <i>Appaltatore</i></p> <p>➤ <i>Codice</i></p> <p>➤ <i>Capitolato Speciale</i></p> <p>➤ <i>Contratto</i></p> <p>➤ <i>Prestazione</i></p> <p>➤ <i>RUP</i></p> <p>➤ <i>CAM</i></p> | <p>l'Allegato 1 "Caratteristiche/Requisiti minimi delle forniture"</p> <p>l'Allegato 2 "Elaborati Grafici"</p> <p>l'Allegato 3 "Specifiche tecniche impianti elettrici"</p> <p>l'Allegato 4 "Cronoprogramma generale"</p> <p>al presente Capitolato Speciale;</p> <p>Comune di Milano – Stazione Appaltante;</p> <p>l'operatore economico esecutore della fornitura;</p> <p>il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;</p> <p>il presente documento;</p> <p>il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore;</p> <p>la fornitura oggetto del presente documento;</p> <p>il Responsabile Unico del Progetto;</p> <p>Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi, di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 256 del 23 giugno 2022.</p> |
|---|---|

ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento della fornitura, trasporto e installazione di Corpi Illuminanti, interni ed esterni, anche parzialmente incassati, per la Nuova Biblioteca Lorenteggio di via E. Odazio.
Il presente capitolato relativo al Lotto 2 – Corpi illuminanti si colloca all'interno di un progetto più ampio articolato in n.3 lotti:
 - Lotto 1 – Fornitura di Arredi e complementi di arredo
 - Lotto 2 – Fornitura di corpi illuminanti
 - Lotto 3 – Fornitura di Tendaggi.

ART. 1.4 – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. Per la descrizione dettagliata della prestazione e delle modalità di svolgimento si rinvia ai documenti allegati al presente Capitolato Speciale.



2. Come previsto dall'art. 57 del Codice, la fornitura dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nei C.A.M., laddove applicabili ai prodotti offerti. Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica: <https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti>.
3. I prodotti forniti dovranno essere dotati di tutta la ferramenta e gli accessori necessari, anche se non espressamente previsti nell'allegato 1 del presente Capitolato Speciale, in modo da assicurare che le stesse siano pronte all'uso in condizioni di massima efficienza e sicurezza e idonee alle funzioni richieste.
4. La posa in opera dovrà essere eseguita a regola d'arte da personale specializzato sotto la diretta responsabilità dell'Appaltatore.
5. Lo smontaggio, la rimozione e l'allontanamento di tutti i materiali utilizzati per la posa in opera – compreso il loro smaltimento attuato mediante raccolta differenziata degli stessi e privilegiando, ove possibile, l'invio a recupero dei materiali secondo le vigenti norme in materia di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) – si intende a cura e spese dell'Appaltatore. Al termine delle prestazioni è richiesto il ripristino dello stato di pulizia dei locali.
6. La fornitura parziale di quantitativi d'arredo non costituisce interruzione del termine di consegna: pertanto, anche nel caso in cui l'Appaltatore abbia già consegnato una quota parte di quanto ordinato prima del termine di consegna contrattualmente stabilito, eventuali consegne oltre detto termine (esclusa l'ipotesi di ritardi per richieste dell'Amministrazione), costituiranno inadempimento contrattuale con applicazione, per la quota delle forniture giunte oltre il termine, delle penalità previste dal presente Capitolato Speciale.
7. Il ritiro e l'accettazione delle merci da parte del personale incaricato dell'Amministrazione non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità in ordine ai vizi apparenti od occulti riscontrati al momento dell'effettivo utilizzo del bene. La firma per ricevuta non impegnerà in nessun caso il Comune, se non come attestazione della quantità consegnata.
8. Prima dell'avvio delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore e il suo Referente dell'appalto parteciperanno ad una riunione di coordinamento con il RUP, nella quale verranno esaurientemente descritte/specificate tutte le attività che dovranno essere svolte e che l'Appaltatore si impegna a comunicare e far eseguire scrupolosamente al proprio personale. Nel corso della riunione saranno fornite all'Appaltatore tutte le informazioni sui rischi per la sicurezza relativi agli ambienti in cui si svolgeranno le prestazioni contrattuali, con relativa verbalizzazione.
9. L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, oltre che da eventuali pretese che avanzate da terzi in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale.

**ART. 1.5 – IMPORTO DELL'APPALTO**

1. L'importo dovuto per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale, da sottoporre al ribasso percentuale offerto in gara, è pari a € **267.934,31**, IVA **22%** esclusa, oneri per la sicurezza derivanti da rischi per interferenze pari a zero.
2. L'importo è calcolato sulla base della stima economica della fornitura, che costituisce documento di progetto.
3. L'aggiudicazione della fornitura viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. L'appalto è aggiudicato a corpo.

ART. 1.6 – ONERI

Gli oneri in carico all'Appaltatore e all'Amministrazione sono i seguenti:

a. APPALTATORE:

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato Speciale ed i relativi oneri, in particolare:

- tutti i costi per gli elaborati grafici presentati in sede di gara, nella fase propedeutica all'esecuzione della prestazione come previsto dall'art. 1.9 e a completamento di quanto presentato in sede di gara su richiesta del RUP;
- tutti i costi per la realizzazione delle campionature in sede di gara ed eventualmente richieste dal RUP in fase di esecuzione;
- tutti i costi per le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione della prestazione (accesso area "B", occupazione di suolo pubblico etc.);
- tutti i costi per il trasporto fino alla Biblioteca e all'interno dell'edificio e per il montaggio e l'installazione a regola d'arte delle varie componenti della fornitura;
- tutti i costi per piccoli interventi di sistemazione e riparazione edilizia, resi necessari a seguito degli interventi di posa in opera dei corpi illuminanti, ad insindacabile giudizio del RUP;
- tutti i costi per il ripristino dei luoghi al termine dei lavori, comprendente la rimozione/smaltimento a norma di legge dei materiali di risulta e degli imballi e la relativa pulizia dei locali interessati dall'allestimento e degli arredi forniti;
- tutti i costi per i collegamenti dei corpi illuminanti alla rete di alimentazione elettrica;
- tutti i costi per le prove tecniche accertanti la perfetta funzionalità di ogni fornitura o attrezzatura installata;
- tutti i costi per tutti i presidi e i dispositivi di protezione individuale per garantire la sicurezza dei lavoratori;
- tutti i costi per il rilascio delle certificazioni di legge e per quelle previste dal presente Capitolato;
- tutti i costi per la garanzia e manutenzione secondo quanto offerto in sede di gara;
- tutti i costi per tutte le prove che il RUP riterrà di effettuare durante le visite di verifica della regolare esecuzione della prestazione;
- tutti i costi per ogni altra prestazione/onere previsto del presente Capitolato Speciale.



b. AMMINISTRAZIONE

Sono a carico dell'Amministrazione i seguenti oneri:

- la messa a disposizione dei locali;
- l'energia elettrica.

Nessun altro onere sarà a carico dell'Amministrazione.

ART. 1.7 – REQUISITI MINIMI DELLE FORNITURE

1. Per quanto concerne i requisiti minimi che le offerte devono garantire si rimanda agli allegati al presente Capitolato Speciale. In particolare:
 - la fornitura dovrà essere conforme ai CAM - “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di intervento edilizi di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 254 del 23 giugno 2022, con particolare riferimento all'articolo 2.4.3;
 - la fornitura dovrà essere conforme alla vigente legislazione in materia antinfortunistica e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - ai fini della prevenzione incendi i corpi illuminanti dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - i corpi illuminanti dovranno avere caratteristiche costruttive e grado di protezione meccanica scelti in relazione alle condizioni di posa, alle caratteristiche degli ambienti e degli utilizzatori, come riportato negli Allegati al CSA. La scelta delle sorgenti luminose sarà indirizzata al massimo contenimento dei consumi di energia utilizzando le sorgenti a più elevato rendimento luminoso, compatibilmente con le esigenze di uniformità dell'illuminamento e di resa cromatica dei colori.
 - gli alimentatori per le lampade a scarica dovranno rispondere alle vigenti norme CEI. In particolare, gli alimentatori per lampade tubolari fluorescenti dovranno essere conformi alla CEI 34-3 e successive modifiche. Dovrà essere garantita la protezione contro i radio disturbi (CEI 110-2 e CEE n°87\310). Analoga rispondenza a quanto contenuto nel fascicolo di norme per quanto riferito ai condensatori di rifasamento. Gli alimentatori saranno di tipo a basse perdite o elettronici ad alta frequenza. Gli apparecchi illuminanti dovranno contenere le connessioni interne con cavi in rame sez min. 1mmq che faranno capo a morsetti in rame e bronzo fissati al corpo dell'apparecchio ed isolati in materiale ceramico. Tutti gli apparecchi illuminanti, con esclusione di quelli a doppio isolamento, saranno dotati di morsetti per la messa a terra.
 - La fornitura dovrà essere conforme alle vigenti norme nazionali ed europee, UNI, ISO e CE relativamente alla sicurezza, resistenza e idoneità.
2. Il layout di progetto riguardante la distribuzione dei corpi illuminanti è da ritenersi vincolante, fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 1.9.

ART. 1.8 – POSSESSO E PRESENTAZIONE CERTIFICAZIONI

1. L'Appaltatore dovrà presentare al RUP, prima della data fissata per l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni, e a seconda delle caratteristiche di cui alle schede tecniche presentate in sede di offerta, i mezzi di prova attestanti la conformità ai requisiti minimi indicati negli Allegati al



presente Capitolato Speciale. Tutta la documentazione dovrà essere fornita in italiano su supporto informatico in formato interfacciabile con i software in uso nell'Amministrazione.

ART. 1.9 – ELABORAZIONE GRAFICA COSTRUTTIVA

1. L'Appaltatore dovrà consegnare all'Amministrazione entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi dalla comunicazione del RUP ex art. 3.1 i seguenti elaborati:
 - l'elenco dei prezzi unitari della fornitura;
 - layout dei corpi illuminanti per la Nuova Biblioteca Lorenteggio. Il layout dovrà essere corredato da elaborati grafici che illustrino la posizione precisa e le modalità di collegamento dei singoli corpi illuminanti proposti e le specifiche tecniche, previa verifica e successiva validazione da parte del RUP;
 - schede tecniche relative ai corpi illuminanti oggetto della fornitura, salvo che non siano già state presentate a corredo dell'offerta tecnica in sede di gara, che saranno oggetto di verifica e successiva validazione da parte del RUP.

La consegna di tali materiali, dovrà avvenire presso la sede del Comune di Milano, a giorno e ora preventivamente concordati con il RUP.

2. L'impossibilità di verificare gli elaborati entro i termini indicati comporterà automaticamente la decadenza dell'aggiudicazione e la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 1.10 – LIVELLI DI SERVIZIO ATTESI

1. La fornitura oggetto del presente appalto va effettuata presso le seguenti sedi:

Denominazione sede	Indirizzo
Nuova Biblioteca Lorenteggio	Via E. Odazio, 6

2. La sede della Nuova Biblioteca Lorenteggio, attualmente in fase di realizzazione, è accessibile direttamente dal livello stradale; si articola su due livelli fuori terra in edificio autonomo integralmente dedicato a tale destinazione.
3. Per la consegna alla Nuova Biblioteca Lorenteggio di via E. Odazio 6, se necessario alla data di consegna delle forniture, si dovrà prevedere l'acquisto del Pass relativo all'Area B.
4. Nel corso della fornitura e messa in opera di arredi gli spazi della sede oggetto dell'intervento resteranno nella esclusiva disponibilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà, prima della consegna della fornitura, prendere visione dello stato dei luoghi.



SEZIONE 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente Capitolato Speciale comprensivo dei relativi Allegati 1-2-3-4;
- la relazione tecnica-illustrativa della fornitura;
- la stima economica della fornitura;
- il quadro economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione della fornitura;
- l'offerta presentata dall'Appaltatore.

ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA

OMISSIS

ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
2. L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2[^], e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Speciale, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare, l'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del Capitolato Speciale: artt. 3.5– 6.4.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato Speciale deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso, trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.
4. Il Comune di Milano è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi/forniture, il Comune di Milano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare, congiuntamente all'offerta, il Patto di Integrità. Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato. Il Comune di Milano verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.
5. L'Appaltatore è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. n. 24/2023, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile



dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce “segnala gli illeciti”). Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Milano ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza, godrà di tutte le garanzie previste dal D.Lgs. n. 24/2023, con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di adozione nei suoi confronti di misure ritorsive in conseguenza delle indicate segnalazioni. I subappaltatori e i subcontraenti, relativamente ai contratti afferenti l’esecuzione dell’appalto, sono tenuti a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. n. 24/2023, tramite il ricorso all’apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce “segnala gli illeciti”). L’ottemperanza agli adempimenti sopra riportati dovrà essere documentata dall’operatore economico alla Stazione Appaltante entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d’appalto (o dall’avvio d’urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella dei contratti di cui al precedente comma.

ART. 2.4 – PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL’APPALTATORE

Nel caso di procedure di insolvenza dell’Appaltatore si applica la disciplina prevista dall’art. 124 del Codice dei Contratti.



SEZIONE 3

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

CONTRATTUALE

ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, a firma del RUP e dell'Appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal RUP, ed inviato via Pec all'Appaltatore, non viene restituito entro 3 (tre) giorni, via Pec, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal RUP un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.
2. La durata del contratto è di 75 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1).

ART. 3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa osservanza del Cronoprogramma generale (Allegato n. 4 al CSA), in particolare per quanto riguarda le fasi di "Allestimento area di intervento" e di "Installazione".

ART. 3.3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

1. L'Amministrazione, visto l'art. 17 commi 8 e 9 del Codice, si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e dell'Appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 5.1. In tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che l'Operatore Economico deve immediatamente eseguire.
2. Nel caso di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del Codice, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP.

ART. 3.4 – VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, così come previsto dall'art. 120 comma 9 del Codice, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva di cui all'articolo 5.1 dovrà essere adeguatamente integrata.



ART. 3.5 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

- Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.
La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 121 comma 1 del Codice, compilando apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore ed inviato al RUP.
La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.
All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.
- Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere la risoluzione del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga alla risoluzione, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr. art. 121 comma 5 del Codice).

ART. 3.6 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

- In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:

A – Per RITARDI		
Oggetto:		Valore percentuale penalità/Valore - importo
1	Per ogni giorno solare di ritardo nell'avvio delle prestazioni contrattuali rispetto alla data fissata dall'Amministrazione, si applicherà una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, di:	0,5 ‰
2	Per ogni giorno di ritardo nella mancata applicazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al comma 2 e al comma 3 ovvero al comma 4 dell'art. 1 dell'All. II.3 al Codice, si applicherà una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, di:	0,5‰
3	In caso di ritardo nella consegna delle relazioni, elaborati o campioni rispetto ai termini fissati all'Art. 1.9, per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, pari a:	0,5 ‰
4	Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data di ultimazione delle prestazioni verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, pari a:	1 ‰



B – Per altre INADEMPIENZE		
5	Per la omessa/ritardata pulizia dei locali oggetto di intervento e/o smaltimento alle pubbliche discariche dei materiali di risulta di cui all'art. 1.4 verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, pari a:	1 %
6	Per la mancata o ritardata presa in carico o per il mancato o ritardato completamento degli interventi di assistenza nel periodo di garanzia di cui all'art. 5.3, per ciascun elemento illuminante non riparato	200% del valore dell'oggetto da sostituire
7	Per la mancata comunicazione da parte dell'Appaltatore ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato da D.Lgs. n. 24/2023 si applicherà una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, di:	1%
8	Per la mancata comunicazione al Comune di Milano entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto o da quella di stipulazione dei contratti di subappalto o subcontratti, dell'avvenuta comunicazione ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. n. 24/2023 si applicherà una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, di:	1%

2. Le penali non potranno esser comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto.
3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.
4. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.
5. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
6. Le penali potranno essere applicate anche in caso di avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 3.7 – REFERENTI DELL'APPALTO

1. L'Appaltatore dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prestazione, i numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) del proprio referente che dovrà essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione almeno dalle ore 09,00 alle 18,00 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale.



2. Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente la fornitura in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e, in particolare, deve:
 - partecipare ad incontri preventivi con il RUP per la programmazione della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
 - provvedere a comunicare al RUP tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
 - presidiare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività.
3. L'Amministrazione, successivamente all'aggiudicazione, indicherà il referente amministrativo che curerà la parte relativa alle attività amministrative e contabili legate all'esecuzione del presente affidamento e rappresenterà l'unica interfaccia amministrativa dell'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore.

ART. 3.8 – PERSONALE

1. Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Appaltatore prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla data di avvio delle stesse.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. (cfr. art. 11 comma 6 del Codice dei Contratti).



Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 11 comma 6 del Codice dei Contratti).

In relazione a quanto previsto dall'art. 57 del Codice dei Contratti, l'Appaltatore, dovrà garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate e garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11 del Codice dei Contratti.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare al RUP, **prima dell'inizio delle prestazioni** o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l'indicazione del CCNL applicato, della tipologia contrattuale e del livello di inquadramento.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del RUP.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al RUP, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al RUP, che svolgerà le funzioni di controllo.

2. Ulteriori obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto all'applicazione e al rispetto delle indicazioni in merito alle pari opportunità, generazionali e di genere di cui all'art. 57 e All. II.3 del Codice dei contratti come meglio specificate nelle linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20/06/2023.

In particolare:

- l'Appaltatore dovrà assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o



strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

- Nel caso l'Appaltatore sia operatore economico di cui all'art. 1 comma 2 dell'All. II.3 al Codice dei contratti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, esso è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- Nel caso l'Appaltatore sia operatore economico di cui all'art. 1 comma 2 dell'All. II.3, esso è tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l'applicazione delle penali previste all'art. 3.6 del presente C.S.A.

3. Doveri del personale

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del contratto; pertanto, l'Appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.9 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

1. L'Appaltatore dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 119 comma 3 lettera a) del Codice dei Contratti).
2. Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. La prestazione principale non può essere oggetto di affidamento a lavoratori autonomi, se non per segmenti operativi specialistici. Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le attività secondarie, accessorie o sussidiarie.

**ART. 3.10 – SICUREZZA**

1. L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).
Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione, è il Responsabile del Servizio di Protezione ubicato in Viale Tunisia n. 50 – 20124 MILANO (tel. 0248015228).
3. In caso di esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 26 comma 2 lettere a) e b) e art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 a coordinarsi ed a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o dirigente delegato).
4. **L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.**

ART. 3.11 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice a cui espressamente si rinvia.
È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.
2. Il subappalto, anche nel caso di subappalto a cascata, dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, stante quanto statuito dall'art. 119 commi 4 e 5 del Codice.
Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:
 - ✓ che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;
 - ✓ che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il subappaltatore;
 - ✓ che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - ✓ che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti alle forniture da espletare in subappalto;
 - ✓ che non sussistano, nei confronti del subappaltatore o del cottimista, le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice che saranno verificate nei termini e modalità previsti dal predetto Codice.
3. Nell'istanza di subappalto l'Appaltatore deve indicare se il subappaltatore intende subappaltare a sua volta. In tal caso l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto presso



l'Amministrazione, dovrà trasmettere alla stessa Amministrazione la certificazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti generali e tecnico/economici richiesti per le prestazioni da realizzare, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile.

4. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
5. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82 e ss.mm.ii..
6. E' fatto obbligo all'Appaltatore di stipulare i contratti di subappalto, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni che si intendono subappaltare, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato I.1 del Codice. Fatta salva la possibilità per gli operatori economici di indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese, motivando le ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
7. È fatto obbligo all'Appaltatore, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 60 comma 2 del Codice , l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice , che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.
8. È fatto obbligo all'Appaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, di applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11 comma 2-bis del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi dell'articolo 11 comma 2-bis del Codice dei Contratti, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis del Codice dei Contratti.
9. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.
10. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'Appaltatore. Si rinvia all'art. 119, comma 12, del Codice.
11. Le disposizioni previste dall'art. 119 del Codice dei Contratti o da altri articoli del codice in tema di subappalto si applicano anche in caso di subappalto a "cascata".



SEZIONE 4

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

1. E' prevista la revisione periodica dei prezzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del Codice dei Contratti.
2. La revisione periodica del prezzo viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal Responsabile esecuzione del contratto. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al 5% dell'importo complessivo e nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire (art. 60, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti, si attivano le clausole di revisione prezzi di cui al comma 2 dell'art. 60 del Codice dei Contratti. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici, anche disaggregati dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie.
3. Ai fini dell'applicazione della clausola di revisione prezzi trova applicazione il seguente indice:

CPV	Descrizione CPV	Tipo indice	Indice ISTAT
31500000-1	Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche	PPI - Prezzi alla produzione dell'industria per il settore economico ATECO per il mercato interno	274 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione

4. Ai sensi dell'art. 3 c. 1 dell'all. II.2-bis del Codice dei Contratti, la frequenza di monitoraggio dell'indice indicato nella tabella di cui al comma 3 del presente articolo corrisponde alla frequenza di aggiornamento degli indici revisionali operata dall'ISTAT (<https://www.istat.it/statistiche-per-temi/economia/prezzi/#Accesso-ai-dati>).

ART. 4.2 – ANTICIPAZIONE

1. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 125 comma 1 del Codice dei Contratti.
2. L'Aggiudicatario ha facoltà di richiedere l'anticipazione del prezzo calcolata sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti.
3. L'anticipazione deve essere richiesta entro il termine di 15 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, con istanza corredata dalla relativa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa e verrà erogata entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. La garanzia dovrà essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3,



con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma e dovrà essere presentata corredata di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 4.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A – FATTURAZIONE

1. La fatturazione del corrispettivo di cui all'art. 1.5 dovrà avvenire alle seguenti scadenze:
 - Fino alla concorrenza dell'80% del corrispettivo alla consegna della fornitura.
 - Il saldo successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.
2. Maturate le condizioni contrattuali l'Appaltatore dovrà trasmettere via mail all'indirizzo di posta elettronica cultura.biblioteche@postacert.comune.milan.it una rendicontazione dettagliata delle prestazioni effettuate nel periodo di riferimento, al fine della preventiva verifica di conformità delle stesse da parte del RUP (se non nominato) nel termine di **23 giorni**, fatta salva la possibilità da parte dell'Appaltatore di presentare contestazioni scritte. Il RUP, **entro i successivi 7 giorni solari**, calcola l'importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all'art. 11 comma 6 del Codice e provvede all'emissione del certificato di pagamento. Ottenuto dal RUP l'importo del relativo Certificato di Pagamento, l'Appaltatore contestualmente emetterà la fattura, che dovrà essere accompagnata dall'elenco delle prestazioni eseguite.
3. La fattura elettronica dovrà essere intestata ed inviata a: COMUNE DI MILANO – Area Biblioteche – Corso Venezia, 58 – 20121 Milano Nella sezione “1.1.4 “CodiceDestinatario” di ciascuna fattura dovrà essere indicato obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio **L28E0C** che identifica l'Area Biblioteche del Comune di Milano sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
4. Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.
5. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
 - a. i riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, PG contratto, altri dati comunicati dall'Amministrazione);
 - b. nella sezione 1.2.6 <riferimento amministrazione> il seguente codice identificativo dell'unità organizzativa competente per la gestione del contratto: **000580000199999**;
 - c. nella sezione 2.1.2 Numero CIG (codice identificativo gara / numero CUP (codice unico di progetto));
 - d. l'importo contrattuale espresso in Euro;



- e. eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge;
 - f. tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.);
 - g. ogni altra indicazione utile.
6. In caso di Associazione Temporanea d'Imprese la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun operatore economico in proporzione alle attività effettivamente prestate. Il fatturato verrà, comunque, liquidato a favore della mandataria.

B – PAGAMENTI

- 1) Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, si richiama l'art. 17 commi 8 e 9 del Codice dei Contratti.
- 2) Il termine di pagamento della prestazione è di **30 giorni solari** decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento da parte del RUP previa acquisizione della fattura come indicato al precedente punto A. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'Appaltatore, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.
- 3) In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.
- 4) In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 e s.m.i..
- 5) In occasione del primo pagamento utile l'Appaltatore dovrà comprovare l'avvenuta comunicazione di cui all'art. 2.3 punto n. 5 in materia di whistleblowing, in mancanza della quale il pagamento rimarrà sospeso fino all'adempimento di tale prescrizione.

C – SALDO FINALE

1. Il pagamento del saldo sarà effettuato non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
2. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente paragrafo B.
3. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010 e con le modalità già indicate al precedente paragrafo B.

**ART. 4.4 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice dei Contratti è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) punto 2 del Codice dei Contratti.
2. Nei casi previsti dall'art. 120 comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del Codice dei Contratti, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice.
Nei 60 giorni successivi la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs. n. 159/2011.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione Appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione, anche parziale, del contratto e/o l'utilizzo dello stesso ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
4. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e art. 6 dell'all. II.14 del Codice dei Contratti.

ART. 4.5 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
2. L'Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spese, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.
3. La verifica di conformità è conclusa non oltre 6 mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14 del Codice dei Contratti.



4. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo entro 15 giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'Appaltatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
5. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
6. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla sua emissione.



SEZIONE 5

CAUZIONE E GARANZIE

ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE

1. L'Appaltatore è tenuto a prestare (art. 117 del Codice), una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
3. La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
4. L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del Codice, per la garanzia provvisoria.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per usufruire di tale beneficio l'Appaltatore dovrà allegare alla garanzia fidejussoria copia/copie del/dei certificato/in corso di validità.

5. La garanzia dovrà essere emessa e firmata digitalmente, verificabile telematicamente presso l'emittente (art. 106 del Codice dei contratti) e dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso **dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati, oltre che essere corredata da apposita appendice con la quale il garante dichiara di essere consapevole e di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, accertato dall'Amministrazione, potrà essere applicata la sanzione dell'escussione della cauzione.**
6. Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del "Comune di Milano" e intestate all'Appaltatore.



7. La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
8. La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione del Certificato di Verifica di Conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
9. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore.
10. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
11. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
12. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
13. In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.
14. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
15. L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito deve permanere fino al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
16. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di ulteriore garanzia (art. 117 comma 9 del Codice).

**ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA**

1. L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione) e cose/materiali/animali, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il seguente massimale complessivo:
Euro 1.500.000,00.
2. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione/Sistema.
3. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
4. La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche danni causati dalle imprese sub-appaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 3.1).
5. Qualora l'appaltatore sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

ART. 5.3 – ASSISTENZA POST VENDITA

1. I prodotti/beni da fornire dovranno essere garantiti per 24 mesi o periodo migliorativo proposto in sede di offerta dalla data del verbale di verifica di conformità e per tale periodo l'Appaltatore dovrà presentare fidejussione per un importo pari al 10% (dieci) dell'importo contrattuale. Tale garanzia dovrà essere escutibile a prima richiesta.
2. Nel caso di forniture a consegne ripartite la garanzia dovrà decorrere dalla data del primo verbale di verifica di conformità e avere validità pari al periodo di garanzia complessivo proposto calcolata dalla data del verbale di verifica di conformità.
3. L'assistenza post-vendita in garanzia consiste sia nella riparazione di guasti, blocchi o altri inconvenienti che dovessero verificarsi, sia nella messa a disposizione delle parti di ricambio in sostituzione di quelle malfunzionanti, sia infine nella completa sostituzione dei prodotti malfunzionanti, qualora il problema non sia risolvibile.
4. Gli interventi in garanzia atti ad assicurare la funzionalità del prodotto – fatto salvo quanto disciplinato nel successivo comma - devono essere **effettuati entro 3 (tre) giorni solari** dalla ricezione della richiesta di intervento da parte dell'Amministrazione.
5. Nel caso in cui il RUP, a seguito dell'intervento in garanzia dell'Appaltatore, accerti l'impossibilità dell'immediato ripristino dell'efficienza del bene, l'Appaltatore dovrà provvedere alla riparazione nei tempi concordati con il RUP. Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi



sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte.

6. Le parti di ricambio, o i prodotti forniti in sostituzione, dovranno essere identici alle parti/prodotti sostituiti e saranno forniti dall'Appaltatore senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione; le parti/prodotti sostituiti verranno ritirate dall'Appaltatore, che ne acquisisce la proprietà. L'Appaltatore dovrà utilizzare parti di ricambio di primaria qualità e nuove di fabbrica, ove esistenti prodotte dallo stesso costruttore.
7. Per ogni intervento in garanzia dovrà essere redatta dal RUP e dall'Appaltatore un'apposita "Nota di ripristino", in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuta consegna del pezzo di ricambio/sostituzione del prodotto, nonché le prestazioni effettuate. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato dall'Appaltatore a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al contratto.
8. Le richieste di intervento verranno gestite dall'Appaltatore tramite personale specializzato.
9. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro i termini previsti dalla documentazione di gara e da quanto disciplinato dal comma 4, l'Amministrazione applicherà una penale pari al costo dell'intero oggetto non funzionante, rivalendosi sulla garanzia prestata salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
10. Le penali si applicano ad ogni prodotto fornito dall'Appaltatore per la quale la soluzione del malfunzionamento non sia intervenuta entro il termine in parola.
11. Ove il ripristino del malfunzionamento richieda un tempo superiore a quello innanzi stabilito o comporti il trasferimento delle relative forniture in luogo diverso dai locali della stazione appaltante, l'Appaltatore, previa comunicazione al R.U.P., dovrà provvedere alla sostituzione delle forniture stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, sino al momento della riconsegna dei prodotti riparati.
12. Tutti i costi derivanti dagli interventi di assistenza post-vendita descritti nel presente articolo dovranno essere eseguiti a cura e spese dell'Appaltatore, con le modalità e nei termini che verranno concordati con il RUP.



SEZIONE 6

NORME FINALI

ART. 6.1 – RISERVE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

OMISSIS

ART. 6.2 – RISOLUZIONE

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122 comma 2 del Codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 122 – comma 1 del Codice.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.
3. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
 - a. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
 - b. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
 - c. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.10);
 - d. subappalto non autorizzato;
 - e. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
 - f. ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
 - g. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
 - h. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 30 giorni solari
 - i. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato Speciale;
 - j. il contraente utilizzi, nell'esecuzione dei contratti, subforniture realizzate utilizzando pratiche di reclutamento e lavoro che violino la legislazione sulla tratta di esseri umani;
 - k. il contraente non informi l'Amministrazione Comunale di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a possibili casi di traffico di esseri umani e/o violazione di norme a tutela degli stessi, riscontrata nell'esecuzione del contratto e/o nell'approvvigionamento di materiali e/o subforniture;
 - l. il contraente non collabori con l'Amministrazione in relazione a qualsiasi possibile indagine e/o informativa in merito alla violazione di norme in materia di tratta di esseri umani, fermo restando il tempestivo coinvolgimento delle Autorità competenti;
 - m. se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione, così come indicato all'art. 3.1;



- n. mancata osservanza da parte del personale dell'Appaltatore e del subappaltatore del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano;
 - o. nell'ipotesi prevista dall'art. 104 comma 9 del Codice.
4. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
 5. Nel caso di avvio delle prestazioni contrattuali in pendenza di stipulazione contrattuale, si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni, qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento o fattispecie richiamate nel presente articolo.

ART. 6.3 – ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.
2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 6.4 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del Codice.
2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio Pec. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
3. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - spese sostenute dall'Appaltatore;
 - valore dei materiali utili esistenti in magazzino;
 - un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, siano rese disponibili da CONSIP, dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), dal Centro Aggregatore della Città Metropolitana di Milano e dal Centro Aggregatore della Provincia di Brescia convenzioni ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L. 488/1999 per la fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale e i parametri di tali convenzioni risultino più favorevoli per l'Amministrazione rispetto a quelli del presente Capitolato Speciale, l'Amministrazione chiederà al contraente di adeguarsi a predetti parametri. Nel caso in cui il contraente non dovesse acconsentire alla modifica delle condizioni economiche al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, l'Amministrazione, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale



comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ART. 6.5 – RESPONSABILITA’

1. L’Appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. È altresì, responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori.
3. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere l’Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6.6 – VIGILANZA E CONTROLLI

1. Nel corso della durata contrattuale, l’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare verifiche in sede di esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 114 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 e dell’Allegato II.14, art. 31, comma 2, per accertare la conformità delle pubblicazioni periodiche fornite rispetto alle condizioni contrattuali, in particolare per quanto riguarda:
 - a) la puntualità delle consegne;
 - b) la completezza e integrità della fornitura;
2. Le verifiche saranno effettuate dal RUP anche avvalendosi di personale interno o esterno, definendone la periodicità in base all’esigenza di verificare puntualmente le prestazioni.
3. Le verifiche potranno essere:
 - a) documentali, mediante controllo dei documenti di trasporto, fatture e report di consegna;
 - b) fisiche, mediante ispezione diretta dei prodotti ricevuti;
4. In caso di esito negativo, il RUP redigerà verbale contenente:
 - a) descrizione della non conformità;
 - b) azioni correttive richieste;
 - c) termine per la regolarizzazione.
 - d) in caso di inadempimento, si applicano le penali previste e, qualora ne ricorrano i presupposti, la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 36/2023.
5. Tutte le verifiche saranno registrate tramite piattaforme digitali di approvvigionamento (PAD), come previsto dall’art. 31, comma 2, Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, in conformità alle indicazioni ANAC (Delibera n. 497/2024).
6. Il responsabile unico del progetto, in caso di avvalimento, accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento (art. 104 comma 9 del Codice e art. 8 comma 1 lettera i) dell’Allegato I.2).

**ART. 6.7 – FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 6.8 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato Speciale, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 6.9 – STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Il contratto sarà stipulato **in modalità elettronica** in forma pubblica a cura dell'ufficiale Rogante dell'Amministrazione. All'aggiudicatario sarà richiesta la disponibilità della firma digitale.
2. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.
3. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Appaltatore.
4. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 6.10 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Le prestazioni oggetto dell'appalto e la conseguente esecuzione delle attività contrattuali non comportano il trattamento di dati personali.
2. Le parti, per i dati relativi ai propri rappresentanti, si impegnano a comunicarsi reciprocamente, anche oralmente, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante "disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali" e dichiarano che i dati dei rappresentanti stessi vengono trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti connessi ai soli fini della gestione del rapporto contrattuale e dei relativi adempimenti.